

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

**Versione: 2
maggio 2010**

AVVISO LEGALE

Il presente documento contiene una serie di informazioni sugli obblighi derivanti dal regolamento REACH e sulle relative modalità di adempimento. Ad ogni modo, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento REACH è l'unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità per quanto riguarda il contenuto del presente documento.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Questa è una traduzione di lavoro di un documento redatto originariamente in inglese. Il Centro di traduzione degli Organismi dell'Unione europea ha curato la presente traduzione e ne ha controllato la completezza. L'adeguatezza tecnico/scientifica della terminologia e dei contenuti sarà soggetta ad esame. Si noti che unicamente la versione inglese disponibile anch'essa su questo sito Internet, è accreditata come originale.

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

Riferimento: ECHA-10-G-07-IT
Data di pubblicazione: 05/2010
Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2010.
Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte nella seguente forma "Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>", e previa notifica scritta all'unità di comunicazione ECHA (publications@echa.europa.eu).

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (riportando il riferimento e la data di pubblicazione) al servizio di helpdesk dell'ECHA. Il modulo per la richiesta di informazioni è reperibile alla pagina Contatti dell'ECHA all'indirizzo: http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

Indirizzo postale: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland
Indirizzo: Annankatu 18, Helsinki, Finland

INTRODUZIONE

Il presente documento è relativo al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006¹ (di seguito REACH) e tratta in modo specifico l'applicazione del relativo articolo 2, paragrafo 7, lettera d). Esso descrive le condizioni in forza delle quali le persone giuridiche che recuperano sostanze a partire da rifiuti possono beneficiare dell'esenzione definita nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH e fornisce una spiegazione più approfondita sull'obbligo di condividere informazioni nella catena di approvvigionamento come proposto nel titolo IV del REACH, che non è contenuto nell'esenzione.

Il documento è parte integrante di una serie di documenti orientativi redatti con lo scopo di assistere tutte le parti interessate nella fase preparatoria in vista dell'adempimento degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento REACH. Questi documenti contengono istruzioni dettagliate relative a una gamma di processi fondamentali collegati al regolamento REACH nonché a taluni metodi scientifici e/o tecnici specifici che le imprese o le autorità devono utilizzare conformemente alle disposizioni del regolamento.

Il presente documento di guida è stato preparato dalla Commissione con la partecipazione di tutte le parti interessate: degli Stati membri, dell'industria e di organizzazioni non governative (ONG). Il documento è stato consegnato all'ECHA nel meeting delle autorità competenti per l'implementazione del REACH del dicembre 2008. L'ECHA ha sviluppato inoltre la presente guida, tenendo in considerazione i bisogni di chiarezza che sono stati identificati nelle discussioni con esperti nel corso della procedura di consultazione².

I documenti orientativi possono essere reperiti sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche³. Tutti gli aggiornamenti della guida saranno redatti dall'ECHA e successivamente saranno nuovamente soggetti a procedura di consultazione.

¹ Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006); modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio, del 15 novembre 2007, che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

² http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf.

³ http://echa.europa.eu/reach_en.asp.

Cronologia dei documenti

Versione	Commento	Data
Versione 1	Proposta di guida della Commissione europea (CA/24/2008 rev. 1) inviata ai membri della riunione delle autorità competenti per l'implementazione del REACH per commenti	settembre 2008
Versione 1.1	Proposta di guida (CA/24/2008 rev.2) – esempio di articolo incluso (gli aggregati possono essere considerati articoli in determinate condizioni)	ottobre 2008
Versione 1.2	Proposta di guida (CA/24/2008 rev.3) – Disclaimer adeguato	aprile 2009
Versione 1.3	<ul style="list-style-type: none"> – Si concentra sulla portata della guida circa i) esenzioni dalla registrazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) e ii) il corrispondente compito degli operatori di recupero di informare i loro clienti su sostanze pericolose contenute nei prodotti recuperati che immettono sul mercato. <ul style="list-style-type: none"> ○ Uguaglianza della sostanza già registrata. ○ Informazioni su questa sostanza che devono essere disponibili per l'operatore di recupero. ○ Informazioni che devono essere disponibili per l'operatore di recupero per l'adempimento dei doveri ai sensi del regolamento DSD/CLP. ○ Disposizioni di notifica ai sensi del CLP – Elimina le incoerenze riguardanti l'uguaglianza di sostanze, lo stato di impurezze e le sostanze contenute in miscele. – Aumenta la coerenza con la guida all'articolo. – Spiegare quali sono i compiti di un operatore di recupero (che beneficia dell'esenzione) per quanto riguarda la valutazione dei potenziali pericoli del materiale recuperato e la comunicazione di questi ai propri clienti. – Collegamenti a documenti di guida aggiornati. – Ristrutturazione del documento – Aggiunta di <ul style="list-style-type: none"> ○ esempi ○ un flusso di lavoro ○ un elenco di abbreviazioni e di definizioni 	marzo 2010
Versione 2	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti editoriali e chiarimenti - Aumento della coerenza per quanto riguarda la dicitura della sostanza in quanto tale, della miscela e dell'articolo 	maggio 2010

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	1
2. PRESCRIZIONI PER SOSTANZE RECUPERATE AI SENSI DEL REACH	4
2.1. Preregistrazione	4
2.2. Registrazione.....	6
2.2.1. Il recupero è un processo di fabbricazione ai sensi del REACH?.....	6
2.2.2. Identificazione della sostanza recuperata	7
2.2.3. Distinzione tra sostanza, miscela e articolo.....	7
2.2.4. Impurezze	10
2.3. Requisiti di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH.....	11
2.3.1. Condizione 1: "Uguaglianza" di una sostanza recuperata e di una sostanza già registrata	12
2.3.2. Condizione 2: Informazioni richieste	14
2.4. Informazioni che devono essere rese disponibili agli utilizzatori di sostanze recuperate	15
2.4.1. Pertinenza e adeguatezza delle informazioni.....	15
2.4.2. Schede di dati di sicurezza	16
2.4.3. Altre informazioni: numero di registrazione e scenario di esposizione	18
2.5. Altri obblighi	21
2.5.1. Inventario delle classificazioni e delle etichettature.....	21
2.5.2. Restrizioni	21
2.5.3. Autorizzazione	21
2.6. Considerazioni concernenti particolari flussi di materiali recuperati	22
APPENDICE 1: PARTICOLARI FLUSSI DI MATERIALI RECUPERATI	25
1.1. Carta recuperata.....	25
1.2. Vetro recuperato.....	25
1.3. Metalli recuperati.....	26
1.4. Aggregati recuperati	27
1.5. Polimeri recuperati.....	29
1.6. Gomma recuperata.....	31
1.7. Oli base recuperati	31
1.8. Solventi recuperati	32
APPENDICE 2: ELENCO DI ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	34

1. INTRODUZIONE

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che *“i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.”* Di conseguenza, le prescrizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti⁵.

Questo non significa tuttavia che le sostanze contenute nei rifiuti siano totalmente esentate dal REACH. Produttori o importatori di una sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli (in seguito denominata “sostanza”) soggetta alla registrazione ai sensi del REACH sono obbligati a tenere in considerazione la fase del ciclo di vita di rifiuto della sostanza, laddove pertinente, secondo l'allegato I, sezione 5.2.2 del REACH, quando effettuano le appropriate valutazioni ai sensi del titolo II, REACH⁶. In particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 37, del REACH, gli scenari di esposizione sono definiti come *“l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante parti pertinenti del suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. [...]”*. I rifiuti all'interno dei quali può essere contenuta una sostanza comprendono rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, rifiuti che si producono come conseguenza dell'uso della sostanza e rifiuti formati alla fine della durata d'uso di articoli all'interno dei quali è contenuta la sostanza.

Lo stato di rifiuto nel contesto di scenari di esposizione e l'interazione tra il REACH e la normativa in materia di rifiuti sotto questo aspetto sono descritti nella sezione R 13.2.6 e R 18.2 della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica⁷. Scenari di esposizione per la fase del ciclo di vita di rifiuto di una sostanza non sono, di conseguenza, discussi ulteriormente nella presente guida.

Non appena un materiale “cessa di essere considerato un rifiuto”, le prescrizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un certo numero di eccezioni concesse con riserva. Il punto in cui un rifiuto “cessa di essere considerato un rifiuto” è stato oggetto di lunghi dibattiti. Secondo l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, alcuni rifiuti specifici smettono di essere considerati tali quando sono stati sottoposti a un'operazione di recupero e sono conformi a criteri specifici da sviluppare in linea con determinate condizioni legali, in particolare:

- (a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
- (c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e soddisfa la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

⁴ Abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro in materia di rifiuti).

⁵ Ulteriori spiegazioni circa questa esenzione sono fornite nella guida alla registrazione, http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm (sezione 1.6.3.4).

⁶ Si veda inoltre la guida alla stima dell'esposizione dalla fase del ciclo di vita di rifiuto http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r18_en.pdf?vers=20_08_08.

⁷ Capitolo R 13.2.6 “Operational conditions and risk management measures related to the waste life stage” (Condizioni operative e misure di gestione dei rischi relative alla fase del ciclo di vita dei rifiuti) e capitolo R 18.2 “Characterising waste streams arising from manufacture, use and subsequent life-cycle stages” (Caratterizzazione dei flussi di rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dall'uso e dalle fasi del ciclo di vita successive) della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica (IR/CSA) http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

(d) l'uso della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi per l'ambiente o per la salute dell'uomo.

Tali criteri per materiali specifici saranno definiti dalla Commissione sotto forma di atti delegati secondo la procedura del comitato. Per ciascun flusso di rifiuti devono essere considerati diversi fattori. La discussione e la guida ai criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale⁸ per diversi flussi di rifiuti non rientrano nell'ambito del presente documento.

Come risultato di possibili future decisioni del comitato⁹ nonché di decisioni prese caso per caso sulla cessazione di qualifica di rifiuto da parte delle autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva quadro in materia di rifiuti¹⁰, alcuni materiali attualmente considerati rifiuti in futuro potrebbero non essere considerati più tali. Questo non significa solo che questi materiali non sono più disciplinati dalla normativa in materia di rifiuti, ma anche che essi sono potenzialmente soggetti alle prescrizioni del regolamento REACH, a meno che disciplinati da un'esenzione. Il chiarimento dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale è una questione relativa alla normativa in materia di rifiuti, e il presente documento non fornisce una guida circa quando questi criteri sono applicabili e quando prodotti precedentemente scartati cessano di essere considerati rifiuti. La presente guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate intende fornire una spiegazione più approfondita circa gli obblighi degli stabilimenti che effettuano il recupero¹¹ con l'intento di conformarsi al REACH, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli obiettivi globali della politica per la sostenibilità della Commissione europea e a promuovere il recupero e il riciclaggio.

La presente guida intende chiarire lo stato di materiali che sono stati recuperati, che hanno cessato di essere considerati rifiuti e che sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per sostanze, miscele o articoli. La guida spiega sulla base di quali informazioni principali un operatore di recupero può beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH:

"2.7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:

[...]

(d) Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero".¹²

⁸ Informazioni sui i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale sviluppati nel contesto dell'implementazione della direttiva 2008/98/CE (la "direttiva quadro in materia di rifiuti") sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://susproc.jrc.CE.europa.eu/activities/waste/documents/Endofwastecriteriafinal.pdf>

⁹ http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_en.htm.

¹⁰ Per quanto riguarda la cessazione di qualifica di rifiuto, la direttiva quadro in materia di rifiuti revisionata 98/2008CE definisce nell'articolo 6 quanto segue: se non sono stati stabiliti criteri (volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale) a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi sono tenuti a notificare tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), ove quest'ultima lo imponga.

¹¹ Si noti che i termini "operatore di recupero", "stabilimento che effettua il recupero" e "fabbricante di una sostanza recuperata" sono utilizzati nel documento per indicare lo stesso attore.

¹² L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), esenta solo sostanze recuperate in determinate condizioni. Un'esenzione generale per sostanze recuperate attraverso un'inclusione nell'allegato V di conseguenza non era prevista dal legislatore.

È importante notare che la presente guida non specifica il livello di dettaglio necessario per i diversi tipi di flussi di recupero. L'appendice 1 alla presente guida, tuttavia, illustra, con l'aiuto di vari esempi selezionati, gli obblighi generali cui un operatore di recupero deve adempiere per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

2. PRESCRIZIONI PER SOSTANZE RECUPERATE AI SENSI DEL REACH

La fase nel trattamento dei rifiuti alla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti dal regolamento REACH dipende da quando il materiale perde il suo stato di rifiuto. Questo implica il fatto che dopo che un materiale cessa di essere considerato un rifiuto, il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere considerati rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all'interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale, contenuta in una miscela o in un articolo. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l'ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa in materia di rifiuti della UE. In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una piccola parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto¹³.

Di conseguenza, tutte le fasi di recupero che non producono un materiale non di scarto costituiscono parte del processo di trattamento dei rifiuti soggetto alla normativa in materia di rifiuti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del REACH, materiali di rifiuto, compresi rifiuti prodotti durante processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli. Ai fini del REACH, le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente **sostanze che**, dopo aver costituito parte di materiali di rifiuto, **hanno cessato di essere rifiuti** a norma della direttiva quadro in materia di rifiuti. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero (cfr. sezione 2.2.1).

2.1. Preregistrazione

Laddove applicabile, l'esenzione dalla registrazione per sostanze recuperate nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH si basa sulla condizione che la stessa sostanza sia stata registrata in precedenza. Anche se è probabile che la maggior parte delle sostanze recuperate saranno registrate a partire da quando saranno applicabili gli obblighi di registrazione per sostanze soggette a un regime transitorio, non è stata effettuata alcuna registrazione alla fine della fase di preregistrazione¹⁴. Tuttavia, è importante notare che sostanze non soggette a un regime transitorio che non beneficiano della preregistrazione sono soggette a obblighi di registrazione a partire da giugno 2008, con l'entrata in vigore del titolo II del regolamento REACH. Eventuali sostanze non soggette a un regime transitorio recuperate devono di conseguenza fare riferimento a tali registrazioni allo scopo di usufruire dell'esenzione definita nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

¹³ L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di rifiuti afferma "Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali [...] quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio [...]" e l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva quadro in materia di rifiuti afferma "I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione".

¹⁴ La preregistrazione consiste nel fornire gratuitamente all'ECHA una serie limitata di informazioni (sostanzialmente il nome della sostanza, il nome e l'indirizzo della persona da contattare, la scadenza di registrazione prevista e la fascia di tonnellaggio; per ulteriori informazioni si veda http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp). I pre-dichiaranti devono rispondere alle richieste di dati (se un pre-dichiarante non possiede tali dati, è sufficiente affermare ciò nelle risposte a tali richieste). Altrimenti, il ruolo degli operatori di recupero all'interno dei SIEF dipenderà dalla loro volontà di essere coinvolti e questi possono inoltre decidere di non svolgere un ruolo attivo (partecipanti "inattivi"). Non si può richiedere a tali pre-dichiaranti di pagare alcun costo SIEF a meno che non stiano utilizzando eventuali informazioni soggette alla condivisione dei costi ai sensi del regolamento REACH (per maggiori informazioni si veda la guida alla condivisione dei dati). La preregistrazione non implica alcun obbligo di registrare la sostanza.

A condizione che la sostanza non sia stata ancora registrata da un altro attore, le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH non sono soddisfatte. Di conseguenza, gli operatori di recupero che fabbricano tale sostanza saranno potenzialmente soggetti a obblighi di registrazione. Questo significa che gli operatori di recupero che non hanno pre-registrato la loro sostanza non possono fabbricare o immettere sul mercato legalmente la sostanza fino a che essi o qualsiasi altro attore abbiano registrato la sostanza.

Solo la preregistrazione fornisce di conseguenza una garanzia legale sul fatto che la fabbricazione o l'immissione sul mercato possa continuare fino alla scadenza di registrazione pertinente a condizione che la sostanza pre-registrata soddisfi le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento REACH. Anche se il periodo di preregistrazione nonché la prima scadenza per la preregistrazione tardiva sono già passati, esiste ancora la possibilità di beneficiare della preregistrazione tardiva per nuovi produttori e importatori di sostanze soggette a un regime transitorio recuperate in quanto tali o contenute in una miscela o nel contesto di articoli secondo determinate condizioni, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento REACH¹⁵.

Dopo la preregistrazione, la registrazione può non essere necessaria dato che la sostanza o le sostanze saranno alla fine registrate da un altro dichiarante, consentendo all'operatore di recupero di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Nel caso in cui si decida di modificare lo stato in cui un rifiuto cessa di essere tale (sia a livello comunitario sia nazionale), è inoltre possibile ricorrere alla preregistrazione tardiva secondo quanto esposto sopra ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento REACH. Gli operatori di recupero devono tuttavia valutare se lo stato in cui un rifiuto cessa di essere tale può modificare la scadenza di registrazione dato che per alcuni materiali il volume di sostanza recuperata può essere maggiore rispetto alla produzione primaria. Di conseguenza, a motivo di ciò, gli operatori di recupero possono dover effettuare la registrazione prima dei produttori primari.

La preregistrazione può avviare una comunicazione con altri produttori della stessa sostanza. Questo fornisce agli operatori di recupero accesso alle informazioni di contatto di altri produttori della sostanza e, se questi lo desiderano, la possibilità di contribuire alle discussioni del SIEF. La preregistrazione consentirà inoltre agli operatori di recupero di partecipare alla discussione sull'uguaglianza di sostanze e di dimostrare l'uguaglianza della loro sostanza in modo tale da poter aderire al SIEF. Un altro vantaggio del coinvolgimento degli operatori di recupero nei SIEF è che la loro partecipazione facilita lo sviluppo di scenari di esposizione corretti per la manipolazione di materiali alla fase di fine vita e l'identificazione di differenze e impatti (nella misura necessaria) tra processi di produzione primari e secondari. Per di più, il SIEF può inoltre rappresentare un'opportunità per discutere l'accesso alle informazioni sulla sicurezza delle quali gli operatori di recupero possono aver bisogno per beneficiare dell'esenzione dalla registrazione e anche per altri obblighi ai quali possono essere soggetti per quanto riguarda lo stato delle sostanze ai sensi della registrazione REACH (sezione 2.5) e la disponibilità delle informazioni (sezione 2.3.2). Si noti che la preregistrazione di un materiale recuperato come UVCB (al posto di singole sostanze con impurezze) può rendere più difficile beneficiare dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH in una fase successiva (sezione 2.2.3).

¹⁵ Persone giuridiche possono effettuare la preregistrazione dopo il 1 dicembre 2008 se:

- fabbricano o importano sostanze soggette a un regime transitorio (in quanto tali o contenute in una miscela) dopo il 1 dicembre 2008 in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e sono in grado di provare che stanno facendo questo per la prima volta; oppure
- producono o importano articoli contenenti sostanze destinate a essere rilasciate dopo il 1 dicembre 2008 in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e sono in grado di provare che stanno facendo questo per la prima volta

In questo caso, sono applicabili le seguenti scadenze di preregistrazione:

- al più tardi sei mesi dopo, la produzione o l'importazione supera la soglia di 1 tonnellata; e
- almeno 12 mesi prima della scadenza transitoria pertinente per la registrazione.

In questo contesto, la fabbricazione o l'importazione "per la prima volta" significa per la prima volta dopo l'entrata in vigore del regolamento REACH (1 giugno 2007).

2.2. Registrazione

Allo stesso modo di qualsiasi altra sostanza che rientra nell'ambito del REACH, le sostanze recuperate sono, in linea di principio, soggette alle prescrizioni di registrazione del REACH.

La persona giuridica che effettua il recupero finale deve controllare se la sostanza recuperata è esentata dalla registrazione dato che è elencata nell'allegato IV o disciplinata dall'allegato V del REACH. Esempi di tali sostanze recuperate sono menzionati nell'appendice 1 della presente guida.

Se tali esenzioni non possono essere applicate, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH fornisce un'esenzione per sostanze recuperate in determinate condizioni. Queste disposizioni sono ulteriormente spiegate nella sezione 2.3. Allo scopo di garantire la conformità con queste disposizioni, le seguenti questioni devono essere tenute in considerazione per quanto riguarda le prescrizioni generali in materia di registrazione del REACH che, in linea di principio, si applicano anche alla sostanza recuperata.

2.2.1. Il recupero è un processo di fabbricazione ai sensi del REACH?

Come già analizzato in precedenza, il materiale di rifiuto dopo che ha cessato di essere considerato un rifiuto può essere considerato una sostanza in quanto tale, una miscela che contiene due o più sostanze, o un articolo. Di conseguenza, bisogna chiarire se il recupero rappresenta la continuazione dell'uso della sostanza originariamente registrata e, se non è così, in secondo luogo, se è la "fabbricazione" a trasformare di nuovo il rifiuto in una o più sostanze in quanto tali, contenute in una miscela o in un articolo.

Il ciclo di vita e la catena di approvvigionamento della sostanza originale finiscono con la fase dei rifiuti. Se il rifiuto cessa di essere tale, inizia un nuovo ciclo di vita delle sostanze. Il processo di recupero si concentra sul recupero della sostanza a partire da tale rifiuto. Di conseguenza, in ogni caso e per definizione, il recupero non può essere un uso¹⁶.

L'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come "*la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale*". Sostanze che sono state sottoposte a una modificazione chimica durante il processo di scarto e di recupero (per esempio alcune scorie come scorie di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, creazione di metano durante il "riciclo delle materie prime" di polimeri) soddisfano chiaramente tale definizione.

Alcuni processi di recupero che danno come risultato sostanze recuperate tuttavia non modificano la composizione chimica delle sostanze (in particolare la lavorazione meccanica o il riciclaggio, per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l'omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica).

Per ragioni di coerenza e attuabilità dell'approccio, tutte le forme di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero, esse danno come risultato la generazione di

¹⁶ L'articolo 3, paragrafo 24, definisce "uso" come "ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione".

una o più sostanze in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo che hanno cessato di essere considerate rifiuti.

2.2.2. Identificazione della sostanza recuperata

Per beneficiare dell'esenzione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, alle sostanze recuperate deve essere assegnata un'identità. Allo stesso modo che per altre sostanze soggette alla registrazione ai sensi del regolamento REACH, il nome e i dati corrispondenti che identificano in modo esaustivo una sostanza recuperata devono essere disponibili. La sezione 2 "identificazione della sostanza" dell'allegato VI al REACH elenca le informazioni considerate sufficienti per la corretta identificazione e denominazione della sostanza¹⁷. Queste informazioni comprendono in linea di principio la denominazione IUPAC e/o qualsiasi altro identificatore chimico, la formula molecolare e strutturale, la composizione e i dati analitici (comprendenti normalmente dati relativi allo spettro e cromatografici) della sostanza.

A causa dei dati variabili che confluiscono nella composizione del flusso di rifiuti da cui sono recuperate le sostanze, o a causa del fatto che spesso sostanze contenute in miscele e non sostanze in quanto tali sono recuperate a partire dai rifiuti, può non essere sempre possibile produrre tali dati analitici per ciascuna sostanza recuperata. In questo caso, bisogna chiaramente affermare e sostenere che altri dati sono sufficienti a giustificare l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate. Le informazioni specificamente pertinenti per la sostanza recuperata (origine del rifiuto, controllo di materiale di ingresso, se disponibili dati relativi allo spettro, fasi di processo che assicurano che determinate impurezze non siano presenti nella sostanza recuperata in quanto tale o all'interno della miscela) devono essere documentate allo scopo di confrontare l'identità della sostanza recuperata con la sostanza originale che era stata registrata a norma del titolo II del REACH¹⁸.

2.2.3. Distinzione tra sostanza, miscela e articolo

Allo scopo di valutare le prescrizioni in materia di registrazione di materiali recuperati, è essenziale identificare chiaramente se il particolare materiale è una sostanza in quanto tale, una miscela (contenente 2 o più sostanze miscelate) o un articolo. Questa questione viene trattata in quanto segue sulla base della definizione di "sostanza", "miscela" e "articolo" secondo l'articolo 3¹⁹ del REACH. I documenti di orientamento sull'identificazione della sostanza e sulle prescrizioni per sostanze all'interno di articoli forniscono ulteriori informazioni su come applicare queste definizioni.

2.2.3.1. Articolo

Il processo di recupero può dare come risultato direttamente la formazione di un articolo, al posto di una sostanza o di una miscela, come una panchina di plastica. Questo può succedere per esempio se rifiuti di polimero o di metallo raccolti e selezionati vengono direttamente fusi per produrre nuovi articoli. La registrazione di sostanze contenute in articoli è necessaria solo se esse sono destinate al rilascio in determinate condizioni secondo quanto specificato nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento REACH, oppure se l'Agenzia ha deciso di richiedere la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento REACH²⁰. Solo in questi casi

¹⁷ La Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze in ambito REACH è disponibile all'indirizzo: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm.

¹⁸ Informazioni risultanti dal monitoraggio della conformità con i criteri di volta in volta a definire quando un rifiuto cessa di essere tale devono garantire una certa qualità di materie prime secondarie, escludere proprietà pericolose e limitare la presenza di materiali estranei e possono aiutare a soddisfare la condizione riguardante l'uguaglianza della sostanza recuperata (cfr. anche la sezione 2.3.1).

¹⁹ Articolo 3, paragrafo 1: sostanza; articolo 3, paragrafo 2: miscela; articolo 3, paragrafo 3: articolo.

²⁰ Tuttavia, la presenza all'interno degli articoli di sostanze estremamente problematiche che sono sull'elenco delle sostanze candidate per l'inclusione nell'allegato XIV possono comportare obblighi di notifica secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e obblighi di comunicazione secondo l'articolo 33 del REACH.

limitati è necessario stabilire se l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), è applicabile dato che l'operatore di recupero deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 del REACH riguardanti sostanze contenute in articoli. Se per qualsiasi ragione un operatore di recupero non può avvalersi dell'articolo 7 del regolamento REACH, questi alla fine può tuttavia essere esentato dalla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento REACH se la sostanza è già stata registrata per tale uso.

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH definisce "articolo" *"un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica"*.

Sulla base di questa definizione, se è possibile concludere in modo univoco che la forma, la superficie o il disegno di un oggetto è più pertinente ai fini della funzione di quanto non lo sia la sua composizione chimica, l'oggetto è un articolo. Se la forma, la superficie o il disegno ha un'importanza uguale o inferiore rispetto alla composizione chimica, esso è una sostanza o una miscela. Se non è possibile concludere in modo univoco se un oggetto soddisfa o meno la definizione di articolo del REACH, è necessaria una valutazione più approfondita. Per questo motivo si raccomanda di consultare la Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli²¹.

Per di più, se un materiale recuperato deve essere sottoposto a un'ulteriore reazione chimica, o a un cambiamento della forma o della superficie (per esempio fusione a dare una nuova forma), questo costituisce un'indicazione del fatto che il materiale è una sostanza in quanto tale o una miscela piuttosto che un articolo.

Se, sulla base di queste considerazioni, un materiale recuperato è considerato essere un articolo, una registrazione delle sostanze contenute è richiesta solo eccezionalmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 o l'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento REACH, del quale l'operatore di recupero può avvalersi se soddisfa le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, come spiegato in precedenza.

2.2.3.2. Sostanza in quanto tale o contenuta in miscele

Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento REACH, una **sostanza** è definita come *"un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione."*

Le sostanze possono essere divise in due gruppi principali:

1. "Sostanze ben definite": sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita che possono essere identificate in modo esaustivo sulla base dei parametri di identificazione della sezione 2 dell'allegato VI di REACH. Le regole per l'identificazione e la denominazione differiscono per:

- "sostanze ben definite" con un costituente principale (in linea di principio $\geq 80\%$) (sostanze monocomposite)
- sostanze con più di un costituente principale (in linea di principio ciascun costituente $\geq 10\%$ e $< 80\%$) (sostanze pluricomposite)

²¹ Si veda la Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli disponibile all'indirizzo http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.htm che è attualmente in fase di revisione. L'ultimo stato della revisione è disponibile all'indirizzo http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm

2. “Sostanze UVCB”: *“Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, detti anche sostanze UVCB, non possono essere sufficientemente identificati dalla loro composizione chimica poiché:*

- *il numero di costituenti è relativamente elevato e/o*
- *la composizione è, in misura significativa, sconosciuta e/o*
- *la variabilità della composizione è relativamente elevata o scarsamente prevedibile.”¹⁷*

Per tali sostanze, ulteriori identificatori devono essere considerati quali fonti di origine o tipo di processi di produzione.

In particolare, nel caso delle sostanze recuperate sono pertinenti gli approcci per identificare una sostanza come sostanza monocomposita o sostanza UVCB. Al contrario, il concetto di “sostanze pluricomposite” fa riferimento a una categoria di sostanze risultanti da uno specifico processo di fabbricazione (si veda l'esempio 3 nell'appendice 1) ed è applicabile a sostanze recuperate solo in circostanze speciali. Se i materiali sono elencati nell'inventario EINECS, questo costituisce un'indicazione del fatto che essi sono considerati sostanze, anche se in molti casi possono essere necessari maggiori dettagli sull'identità della sostanza.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento REACH, una **miscela**²² è definita come *“una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.”* Di conseguenza, un materiale recuperato può inoltre essere considerato una miscela contenente un certo numero di sostanze recuperate.

In generale, bisogna tenere a mente che è necessario fare una chiara distinzione tra miscele e sostanze, sulla base della quale entrambi i termini non sono interscambiabili in modo discrezionale. Le definizioni di “miscele” e “sostanze” devono essere interpretate in modo tale che il termine “sostanza” comprenda la massa di reazione risultante da una reazione chimica. Il termine “miscela” è limitato a miscele che non sono il risultato di una reazione chimica.

Dato che molte operazioni di recupero non producono sostanze in quanto tali, ma piuttosto sostanze contenute in miscele (per esempio materie plastiche, gomma e così via), la distinzione tra una miscela e una sostanza UVCB avente composizione variabile è descritta qui in quanto segue.

Molti materiali recuperati sono costituiti da due o più sostanze ma presentano anche caratteristiche tipiche di sostanze UVCB. Per questo motivo, le alternative per caratterizzare la sostanza o le sostanze sono in una certa misura intercambiabili. Spetta al produttore o all'importatore decidere quale delle due opzioni si adatta meglio alle caratteristiche del materiale.

Da una parte, sarà più facile registrare le sostanze con una composizione molto complessa come sostanze UVCB. Dall'altra parte, materiali recuperati con una composizione complessa spesso non avranno sostanze originarie corrispondenti che sono state registrate come sostanze UVCB in precedenza. Di conseguenza, tali sostanze possono non essere in grado di beneficiare dello stato di sostanze soggette a un regime transitorio dato che non esiste una voce EINECS corrispondente. In questo caso, può non esistere un'altra registrazione sulla quale basare un'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d).

Ciò nondimeno, i singoli costituenti del materiale possono essere stati già registrati (o sono esentati dalla registrazione), consentendo dunque l'uso dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che siano disponibili le informazioni sulla sicurezza pertinenti.

²² Regolamento 1272/2008 del 31 dicembre 2008 (regolamento CLP), nel relativo articolo 57, par. 11, p. 30 specifica che il termine “preparato” ai sensi del regolamento REACH deve essere sostituito dal termine “miscela”.

Un recupero può dare come risultato la generazione di una o più sostanze in quanto tali o contenute in una miscela. È compito dell'operatore di recupero considerare se il materiale è una sostanza in quanto tale oppure è contenuto all'interno di una miscela. In ogni caso, questi deve assicurare che i singoli costituenti o le singole sostanze siano stati registrati in precedenza e in questo modo beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che siano disponibili le informazioni pertinenti sulla sicurezza (cfr. sezione 2.3.2 e sezione 2.4.1).

2.2.4. Impurezze

Nel contesto di materiali recuperati, può essere difficile concludere se un costituente di un materiale recuperato è una sostanza o un'impurezza. La guida all'identificazione delle sostanze definisce un'impurezza come *“un costituente non previsto presente in una sostanza prodotta. Esso può avere origine dai materiali di partenza oppure essere il risultato di reazioni secondarie o incomplete durante il processo di produzione. Anche se è presente nella sostanza finale non è stato aggiunto in modo intenzionale.”*¹⁷

Sostanze recuperate possono contenere impurezze che possono essere diverse da quelle presenti in una sostanza non derivata da un processo di recupero. Questo è in particolare il caso di materiali recuperati che contengono costituenti non previsti che non hanno una funzione per il materiale recuperato e l'unica ragione per la quale sono presenti nel materiale recuperato è che essi costituivano parte del rifiuto di partenza per il processo di recupero.

Anche se tali costituenti possono essere stati aggiunti originariamente in modo intenzionale in qualità di sostanze per formare una miscela o un articolo, la loro presenza nel materiale recuperato può essere non voluta (a seconda che questi costituenti abbiano una funzione specifica o meno), e di conseguenza essi possono essere considerati impurezze, che non richiedono una registrazione separata in quanto tali.

Costituenti presenti in quantità superiori al 20% (peso su peso) devono tuttavia in generale non essere considerati impurezze ma sostanze separate all'interno di una miscela. Nel caso in cui il materiale recuperato venga intenzionalmente scelto per la presenza di un costituente o alcuni costituenti, questi costituenti devono essere anch'essi considerati sostanze separate, anche se sono presenti in quantità inferiori al 20% (peso su peso) (per esempio se si sceglie il PVC per la presenza di ritardanti di fiamma, può essere necessario registrare tali ritardanti di fiamma, a meno che essi non siano stati registrati in precedenza).

Nella separazione meccanica di rifiuti misti, può essere spesso impossibile ricavare materiale recuperato avente una purezza del 100% (privo di elementi estranei). Questi elementi estranei sono spesso estranei al flusso di rifiuti in quanto tale (per esempio, e a seconda del flusso di rifiuti, pietre, materiale plastico, pezzi di gomma, sabbia ecc.) oppure estranei al materiale che costituisce l'oggetto del recupero ma parte del prodotto finale che diventa rifiuto (per esempio vernici, rivestimenti ecc.), la cui composizione e la cui quantità totale è difficile da determinare. Dopo selezione e separazione appropriate, queste frazioni devono essere presenti nel materiale recuperato solo in quantità molto piccole. In questo caso, tali elementi possono essere considerati impurezze che non devono essere registrate separatamente in quanto tali.

Anche se le impurezze non devono essere registrate separatamente, esse devono essere:

- identificate nella misura necessaria¹⁷ e assegnate alla sostanza o alle sostanze recuperate allo scopo di facilitare il confronto con un'altra sostanza già registrata o con altre sostanze già registrate; e
- identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il profilo di pericolo nonché la classificazione e l'etichettatura della sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela in cui esse sono presenti (cfr. sezione 2.3.2).

Nel caso in cui il materiale recuperato sia considerato una sostanza contenuta in una miscela, il contenuto di tale miscela deve essere assegnato a singole identità di sostanze. Ciascuna identità di sostanza può comprendere impurezze²³. Questo deve essere basato sulla Guida all'identificazione delle sostanze. Per di più, la decisione sull'uguaglianza deve essere basata sui costituenti principali. Le impurezze possono influire sul profilo di pericolo della sostanza. In questo caso esse devono essere considerate in relazione alla classificazione ed etichettatura della sostanza (cfr. sezione 2.4.1.). Gli operatori di recupero devono essere coscienti del fatto che il concetto di impurezze non è applicabile a sostanze UVCB. Le impurezze possono solo essere considerate per i materiali costituiti da sostanze (in quanto tali o contenute in una miscela) con una composizione ben definita.

2.3. Requisiti di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH

Una volta che sono stati stabiliti, identificati e documentati il tipo (sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela) e le impurezze del materiale recuperato come descritto nella sezione 2.2, spetta all'operatore esaminare se sono soddisfatti i criteri di esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Si noti che le aziende che intendono beneficiare di tale esenzione devono fornire alle autorità (solo su richiesta) la documentazione appropriata che prova che le loro sostanze recuperate hanno i requisiti necessari per l'esenzione.

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), stabilisce la seguente esenzione per sostanze recuperate:

“2.7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:

[...]

d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.”

Si deve ricordare che gli importatori di sostanze recuperate fuori dai confini dello Spazio economico europeo (SEE) non possono usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH dato che questa è applicabile solo al recupero all'interno del SEE. In alcuni casi, le aziende possono continuare a importare il materiale come rifiuto e a recuperarlo poi all'interno dello Spazio economico europeo (per esempio dopo il recupero, controllare se sono soddisfatti i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale). Questo assicura un monitoraggio efficiente dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e allo stesso tempo le sostanze contenute nel rifiuto possono essere considerate recuperate all'interno del SEE e di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è applicabile.

Nemmeno i sottoprodotti possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), come descritto nell'articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti. I sottoprodotti possono tuttavia essere esentati sulla base dell'allegato V a condizione che essi non siano importati o immessi sul mercato in quanto tali. Se l'operatore di recupero non può usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH o di qualsiasi

²³ Per quanto riguarda le prescrizioni ai sensi del REACH, si noti che la qualità dei rifiuti può essere aumentata mediante misure nel processo di trattamento stesso. Precauzioni mediante il rifiuto dell'accettazione o l'accettazione del rifiuto e l'esatta selezione aumenterà la qualità del rifiuto. Questo può ridurre le impurezze presenti nel rifiuto e di conseguenza facilitare la sua conformità con gli obblighi imposti dal REACH.

altra esenzione, questi deve registrare la sostanza recuperata e successivamente deve conformarsi a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni per la registrazione a norma del titolo II del regolamento REACH. I due capitoli successivi descrivono passo per passo come soddisfare le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

2.3.1. Condizione 1: “Uguaglianza” di una sostanza recuperata e di una sostanza già registrata

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento REACH stabilisce che *la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II*. Questa parte del testo normativo comprende due prescrizioni: l'esenzione si basa su una registrazione esistente e la sostanza recuperata è uguale alla sostanza che è stata registrata.

La sostanza recuperata deve essere uguale alla sostanza già registrata

Questo significa che se per alcune ragioni la stessa sostanza non è stata registrata nella fase di fabbricazione o di importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata prima che possa essere importata o immessa sul mercato con uno stato in cui cessa di essere un rifiuto.

È il caso di notare che gli obblighi relativi al ciclo di vita e alla catena di approvvigionamento terminano con la fase di rifiuto. Questo provoca inoltre il fatto che gli usi di una sostanza recuperata non debbano essere inclusi nello scenario di esposizione della sostanza “originale” (vale a dire la sostanza che diventa rifiuto e che viene recuperata da tale rifiuto), poiché il ciclo di vita della sostanza originale termina quando cessa di essere considerata rifiuto.

Allo scopo di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, è sufficiente che qualsiasi dichiarante abbia depositato una registrazione per la sostanza. Tale dichiarante non deve far parte della catena di approvvigionamento che porta alla generazione di rifiuti²⁴.

Nella valutare se la sostanza recuperata sia uguale alla sostanza che è già stata registrata o se le sostanze siano differenti, gli operatori di recupero devono applicare le regole della guida all'identificazione delle sostanze. La decisione deve essere basata sull'uguaglianza dei costituenti principali. Informazioni circa le impurezze in linea di principio non modificano la conclusione circa l'uguaglianza²⁵. In particolare, si noti che si tratta di una valutazione che gli operatori di recupero devono fare in maniera indipendente utilizzando tutte le informazioni disponibili, come la Guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche non fornisce conferma circa l'“uguaglianza”. Gli operatori di recupero che hanno pre-registrato la propria sostanza possono tuttavia discutere questioni di “uguaglianza” con altri pre-dichiaranti della stessa sostanza nel (pre-)SIEF. Come descritto nella Guida alla condivisione dei dati, le aziende possono inoltre fornire maggiori dettagli e se necessario correggere l'identità della sostanza, a condizione che sia chiaro che la preregistrazione era proprio per la sostanza in oggetto.

Gli stessi numeri EINECS e CAS delle sostanze costituiscono un indicatore dell'uguaglianza della sostanza. Si noti che variazioni della composizione e del profilo di impurezze, comprendenti una variazione della percentuale di impurezze, non significano necessariamente che le sostanze sono differenti. Secondo la guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze, *“Non vengono effettuate differenziazioni tra sostanze tecniche, pure o analitiche. La sostanza “uguale” può presentare tutte le qualità di un qualsiasi processo di produzione con diverse quantità di diverse impurezze. [...]”*.

²⁴ Guida alla registrazione, http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registrazione_en.htm.

²⁵ Informazioni sulle impurezze devono essere prese in considerazione per questioni come la classificazione e l'etichettatura e la stesura di proposte di SDS.

Se il profilo di impurezze di una sostanza ben definita derivate da fonti di fabbricazione differenti differisce in modo marcato, sarà necessario applicare il giudizio di esperti per decidere se tali differenze influiscono sul fatto che dati di prove generati per una sostanza possono essere condivisi con altri membri del SIEF.”¹⁷ Per di più, la guida alla condivisione dei dati spiega che: “Anche per sostanze UVCB, in generale, il nome è importante per determinare l’“uguaglianza”. Se il nome è lo stesso, la sostanza è considerata uguale, a meno che dati disponibili dimostrino il contrario.”²⁶

Stato di registrazione delle sostanze

L'esenzione dalla registrazione per sostanze recuperate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH si basa sulla condizione che la stessa sostanza sia stata registrata in precedenza. Per scoprire se tale condizione è soddisfatta per una certa sostanza, possono essere utilizzati diversi canali informativi.

Le fonti principali di informazione sulle sostanze sono i dati scambiati nell'ambito dei Forum di scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Gli operatori di recupero che hanno pre-registrato le sostanze recuperate faranno automaticamente parte del pre-SIEF. Non appena si raggiunge un accordo sull'uguaglianza dell'identità della sostanza tra i membri del pre-SIEF, il SIEF viene ufficialmente formato. Dato che gli operatori di recupero possono avere un interesse limitato per la registrazione della sostanza, può succedere che questi non parteciperanno attivamente nell'attività di comunicazione del SIEF. Tuttavia, essi devono assicurarsi che saranno informati circa lo stato di registrazione della sostanza. Una volta che la sostanza è stata registrata, sono applicabili le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

Una seconda fonte di informazioni sarà il sito web di divulgazione dell'ECHA²⁷ come descritto nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del regolamento REACH. Informazioni sulle sostanze registrate saranno disponibili al pubblico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 119 del REACH. Questo comprende per esempio il nome della sostanza registrata, per le sostanze elencate nell'inventario EINECS, e la loro classificazione ed etichettatura. Per sostanze non elencate nell'inventario EINECS, il nome della sostanza può non essere disponibile attraverso tale fonte a motivo della richiesta dei dichiaranti di non pubblicare queste informazioni su internet²⁸. Di conseguenza, tale fonte di informazioni da sola non può essere sufficiente per arrivare a una conclusione sull'uguaglianza. Inoltre, informazioni sui livelli di impurezze contenute nella sostanza registrata che hanno un impatto sulla classificazione possono non essere disponibili attraverso tale fonte a causa della richiesta dei dichiaranti di trattare determinati dati in modo confidenziale.

Altri canali di informazione dipendono dall'iniziativa personale degli operatori di recupero o delle loro associazioni di contattare i fabbricanti o gli importatori della sostanza in questione. I documenti che gli operatori di recupero utilizzano per fornire prove sulla “uguaglianza” e per le informazioni sulla sicurezza possono essere forniti sotto forma di informazioni standardizzate preparate dalle associazioni. Tali documenti standard devono coprire tutti gli aspetti pertinenti per i materiali conformi ai criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale²⁹. Questo può creare sinergie dato che il fabbricante/importatore ha bisogno di informazioni sulle quantità di rifiuti e sulla composizione dei rifiuti per il proprio fascicolo di registrazione, mentre l'operatore di recupero ha bisogno di informazioni sulla sicurezza della sostanza registrata per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d).

²⁶ Guida alla condivisione dei dati, http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, p. 35.

²⁷ <http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>

²⁸ Articolo 119, paragrafo 2, lettera f) e articolo 119, paragrafo 2, lettera g), del regolamento REACH.

²⁹ I rappresentanti della Commissione hanno raccomandato questo approccio nella discussione con il settore del riciclo di metalli nell'ottobre 2009. Si veda la relazione del CCR sugli scarti di acciaio, p. 41 e 43 disponibile all'indirizzo <http://susproc.jrc.CE.europa.eu/activities/waste/documents/Endofwastecriteriafinal.pdf>.

2.3.2. Condizione 2: Informazioni richieste

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento REACH stabilisce che *“le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”*.

La persona giuridica che ha effettuato il recupero deve garantire di avere a disposizione le informazioni sulla sostanza registrata, e che tali informazioni siano conformi alle norme sulla fornitura di informazioni nella catena di approvvigionamento.

Questo significa che la persona giuridica che effettua il recupero deve avere a disposizione, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi:

- una Scheda di dati di sicurezza (SDS) secondo quanto richiesto dall'articolo 31, paragrafo 1 o dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH, sulla sostanza registrata, con gli scenari di esposizione annessi, se applicabili, per la sostanza registrata;
- altre informazioni sufficienti che consentano agli utilizzatori di intraprendere misure di protezione, secondo quanto richiesto dall'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento REACH, per la sostanza registrata nel caso in cui non sia richiesta una SDS; o
- il numero di registrazione, se disponibile³⁰, lo stato della sostanza ai sensi della parte di autorizzazione del REACH, dettagli circa eventuali restrizioni applicabili ai sensi del REACH e informazioni necessarie per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure di gestione dei rischi appropriate, secondo quanto richiesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento REACH.

Ad eccezione del primo punto (SDS), la forma in cui queste informazioni devono essere disponibili per l'azienda che svolge il recupero non è ulteriormente specificata in tale disposizione, che ha invece lo scopo di consentire agli operatori di recupero di rispettare i propri compiti secondo il titolo IV del regolamento REACH. Tali informazioni devono essere disponibili solo per sostanze comprendenti relative impurezze. Le informazioni non devono essere disponibili per le impurezze in quanto tali (cfr. anche sezione 2.2.4).

Disponibilità delle informazioni

Gli operatori di recupero di norma non riceveranno una SDS³¹ o altre informazioni sulla sicurezza nel quadro del titolo IV del regolamento REACH. Allo scopo di beneficiare dell'esenzione dalla registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, essi devono avere tuttavia a disposizione le informazioni necessarie. Per di più, se necessario, essi devono preparare indipendentemente SDS o chiedere il permesso ai proprietari di SDS esistenti per l'uso di tali SDS. Dato che non esistono disposizioni legali a questo proposito, questo è un compito del fabbricante della sostanza recuperata. L'operatore di recupero può utilizzare qualsiasi informazione disponibile, iniziando dalle informazioni sul sito internet dell'ECHA e pubblicate a norma dell'articolo 119 del regolamento REACH, ma deve garantire di non violare alcun diritto di proprietà. Quando utilizza una SDS esistente, questi deve pertanto assicurarsi di avere accesso legittimo alle informazioni, e che il profilo di pericolo della sostanza recuperata sia adeguatamente coperto da questa SDS esistente (cfr. sezione 2.4.2). Lo stesso vale per altre informazioni sulla sicurezza, se richieste. Discussioni sull'uso di tali informazioni possono per

³⁰ Il numero di registrazione deve essere fornito solo nelle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b)-d) del regolamento REACH. Tuttavia, come spiegato nella presente guida, l'operatore di recupero di solito non riceve alcuna SDS dato che non svolge il ruolo di utilizzatore a valle del materiale originale.

³¹ Le informazioni necessarie per la preparazione di una SDS sono descritte nell'articolo 31 e nell'allegato II del regolamento REACH.

esempio avere luogo nell'ambito del SIEF, se l'operatore di recupero ha pre-registrato la sostanza. Disposizioni su come possono essere fornite le informazioni necessarie all'operatore di recupero senza violare diritti di proprietà possono essere definite nell'accordo del SIEF. Le attività nell'ambito dei SIEF non rientrano nell'ambito di competenza dell'ECHA, e agli operatori di recupero viene consigliato di contattare le associazioni industriali pertinenti che possono svolgere un ruolo importante nella preparazione di informazioni standard per i propri membri.

Alle aziende che svolgono operazioni di recupero e che vogliono avvalersi di tale esenzione viene suggerito di garantire per quanto possibile di avere a disposizione le informazioni sulla sostanza registrata, raccolte per ottemperare alle disposizioni del regolamento REACH e per documentare in modo appropriato di poter usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Nel caso in cui un operatore di recupero non possa avere accesso alle informazioni pertinenti sulla stessa sostanza già registrata, questi non può avvalersi dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH ed è tenuto a registrare la sostanza recuperata.

2.4. Informazioni che devono essere rese disponibili agli utilizzatori di sostanze recuperate

Presupponendo che l'operatore di recupero abbia definito l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate in quanto tali, contenute in una miscela o in un articolo (cfr. sezione 2.2.3), questi deve avere poi a disposizione le informazioni sulla sicurezza corrispondenti per la sostanza uguale o le sostanze uguali già registrate. Queste informazioni devono essere pertinenti e adeguate. Fornitori di sostanze in quanto tali o contenute in miscele devono fornire al destinatario le informazioni sulla sicurezza sufficienti per consentire l'uso sicuro della sostanza recuperata. Questo requisito è applicabile a qualsiasi sostanza recuperata, indipendentemente dal fatto che si possa o meno applicare l'esenzione dalla registrazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Per alcune sostanze in quanto tali e contenute in miscele, informazioni sulla sicurezza devono essere fornite sotto forma di schede di dati di sicurezza (SDS). Anche se non è richiesta una SDS, può esserci tuttavia l'obbligo di comunicare le informazioni nella catena di approvvigionamento. Queste questioni sono spiegate di seguito.

2.4.1. Pertinenza e adeguatezza delle informazioni

Allo scopo di valutare se queste informazioni sono pertinenti e adeguate per la sostanza recuperata o per le sostanze recuperate e per il loro uso previsto, si consiglia di controllare quanto segue:

- quale frazione di una sostanza recuperata contenuta in una miscela può essere attribuita alle stesse sostanze già registrate? Allo scopo di adempiere ai propri doveri riguardanti la comunicazione di informazioni ai clienti sulla sicurezza, l'operatore di recupero deve tenere in considerazione tutti i componenti presenti in quantità maggiori dello 0,1%³² nella sostanza recuperata contenuta in una miscela³³.
- in quale misura il profilo di impurezze della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate può differire da quello della stessa sostanza già registrata, e tali differenze (se presenti) possono portare a differenze nei profili di pericolo delle sostanze? Nel caso in

³² Questo si basa sui valori più bassi dei limiti di concentrazione nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI al regolamento (CE) numero 1272/2008 (regolamento CLP) in modo tale che il preparato non debba essere classificato come pericoloso; e sul valore di soglia dello 0,1% (peso su peso) per sostanze PBT, vPvB e sostanze con un livello di preoccupazione equivalente per le quali non sono applicabili regole di classificazione. Si prega di notare che esistono alcuni casi con limiti di concentrazione inferiori allo 0,1%.

³³ Si prega di notare che le "impurezze" in quanto tali non sono trattate nell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Esse sono considerate parte della sostanza in quanto tale o delle sostanze contenute nella miscela. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alle impurezze nella sezione 2.2.4.

cui i profili di pericolo siano differenti, anche se possono ancora beneficiare della precedente registrazione della stessa sostanza, le informazioni relative alla sostanza già registrata sono potenzialmente non adeguate per la sostanza recuperata. Di conseguenza, questi e altri pericoli devono essere descritti, classificati e comunicati ai clienti dell'operatore di recupero.

- gli usi previsti della sostanza di recupero o delle sostanze di recupero portano a un'esposizione non inclusa negli scenari di esposizione delle stesse sostanze già registrate? In questo caso, l'operatore di recupero deve valutare se le informazioni sulla sostanza che ha a disposizione includono gli usi aggiuntivi anticipati³⁴. Questo può significare per esempio che se le informazioni disponibili per la stessa sostanza già registrata non comprendono una determinazione del DNEL per l'esposizione del consumatore e inoltre non comprendono scenari di esposizione per gli usi del consumatore, l'operatore di recupero può concludere che sarebbe inappropriato utilizzare la sostanza recuperata in applicazioni che portano all'esposizione del consumatore.

Nel caso in cui né la sostanza registrata né la sostanza recuperata o le sostanze recuperate soddisfino i criteri di classificazione come pericolose o PBT/vPvB e una sostanza non è presente nell'elenco delle sostanze candidate e non è soggetta a restrizioni, non è necessario fornire automaticamente una SDS secondo l'articolo 31 del REACH. Tuttavia, l'obbligo di cui all'articolo 32 di fornire informazioni sull'uso sicuro della sostanza rimarrà applicabile.

L'operatore di recupero ha la responsabilità di definire la composizione del materiale recuperato. Questa si può basare per esempio sulle seguenti fonti di informazioni non esaurienti:

- analisi chimica rappresentativa del flusso di rifiuti e di recupero attraverso iniziative di organizzazioni di settore rese disponibili per le singole aziende coinvolte in un particolare tipo di operazioni di recupero. Le stesse informazioni possono se possibile essere ricavate anche dalla letteratura;
- buona comunicazione con i fornitori della sostanza già registrata o con i produttori di miscele o articoli per identificare composizioni di prodotti prima di entrare nella fase della vita in cui diventano rifiuti;
- classi di qualità di materiali greggi secondari che contengono spesso limiti per impurezze e informazioni sulla composizione grezza del materiale;
- informazioni che risultano dal monitoraggio della conformità con i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano una certa qualità del prodotto greggio secondario, che escludono proprietà pericolose e limitano la presenza di materiali estranei.

Una valutazione analitica caso per caso del materiale recuperato deve essere svolta solo se tutte le altre fonti di informazioni non riescono a fornire informazioni sufficienti.

2.4.2. Schede di dati di sicurezza

Per alcune sostanze, le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite sotto forma di schede di dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31 del REACH, comprendenti se pertinente gli scenari di esposizione³⁴ annessi. Se SDS non sono necessarie, devono essere fornite informazioni sulla sicurezza in conformità dell'articolo 32, secondo quanto applicabile³⁵. Secondo

³⁴ L'operatore di recupero deve fornire informazioni sufficienti per consentire l'uso sicuro della sostanza recuperata sulla base dell'articolo 31 o dell'articolo 32 del regolamento REACH. Quando l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH esenta l'operatore di recupero dal completamento di una CSA e dalla fornitura di una CSR, questi non è obbligato a fornire scenari di esposizione sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento REACH.

³⁵ L'articolo 32 del regolamento REACH obbliga il fornitore a condividere solo informazioni sull'autorizzazione, sulla restrizione e informazioni necessarie per la gestione dei rischi, specialmente in caso di omissione. L'articolo non

l'articolo 33 del REACH può essere necessario comunicare informazioni su sostanze contenute in articoli per consentire l'uso sicuro se gli articoli contengono sostanze estremamente problematiche che sono sull'"elenco delle sostanze candidate". Questi obblighi sono esposti ulteriormente nella Guida alle prescrizioni per sostanze contenute in articoli.

I dati di sicurezza della sostanza registrata che l'operatore di recupero ha ricevuto allo scopo di soddisfare le prescrizioni di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH, possono essere utilizzate come base per fornire le informazioni richieste per la sostanza recuperata. Tuttavia, si deve fare attenzione che i dati ricevuti siano di fatto adeguati per la sostanza recuperata. Una differenza del profilo di impurezze può portare a un diverso profilo di pericolo e di conseguenza a informazioni distinte da fornire al destinatario della sostanza recuperata. La fornitura di SDS inappropriate potrebbe rendere gli operatori di recupero potenzialmente soggetti a responsabilità qualora i pericoli della sostanza recuperata non possono essere sufficientemente comunicati. Tale scenario può essere prevedibile per esempio quando la presenza di impurezze che derivano dalla vita d'uso o dalla miscelazione di rifiuti ha un impatto sul profilo di pericolo o se il produttore originale della sostanza non era obbligato a produrre una SDS ma l'operatore di recupero è tenuto a farlo a motivo della presenza di impurezze che cambiano il profilo di pericolo della sostanza recuperata.

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH afferma: *"il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:*

- a) quando una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o*
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o*
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)."*

Si noti che la direttiva 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze pericolose, DSD) e la 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi, DPD) saranno abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele (regolamento CLP) a partire dal 1° giugno 2015. Il regolamento CLP è applicabile a sostanze a partire dal 1° dicembre 2010³⁶ e a miscele (= preparati) a partire dal 1° giugno 2015³⁷.

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH stabilisce che *"il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando una miscela non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:*

- a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o*
- b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o*

contiene prescrizioni in materia di informazione generali per tutte le sostanze o le miscele indipendentemente dalle loro proprietà pericolose.

³⁶ Articolo 61 del Regolamento CLP ((CE) n. 1272/2008).

³⁷ L'articolo 59, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento CLP ((CE) n. 1272/2008) modifica l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, del regolamento REACH per allinearli con le prescrizioni per la classificazione e l'etichettatura di miscele a partire dal 1° giugno 2015. Il regolamento CLP definisce un periodo di transizione per la SDS. La transizione si riferisce alle prescrizioni circa quando fornire le classificazioni CLP in parallelo con la classificazione DSD/DPD nella scheda di dati di sicurezza. Cfr. sezione 4 del modulo 1 della Guida.

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.”

Se i criteri di cui sopra sono soddisfatti, tali disposizioni sono applicabili a tutte le sostanze recuperate (comprese quelle che sono esentate da obblighi di registrazione, obblighi per utilizzatori a valle e obblighi di valutazione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH) a parte quelle esentate dal titolo IV del regolamento REACH. Il profilo di impurezze deve essere tenuto in considerazione sia nella classificazione che nell'etichettatura della sostanza e nelle misure di gestione dei rischi che possono dover essere raccomandate agli utilizzatori a valle della sostanza recuperata. Per sostanze recuperate contenenti impurezze che sono classificate e contribuiscono alla classificazione, le impurezze devono essere indicate.

È il caso di notare che la presenza di impurezze superiore ai valori soglia legali³² deve essere affrontata nella comunicazione attraverso una SDS o informazioni di uso sicuro comunicate ai clienti. Per di più, secondo l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH, gli operatori di recupero devono fornire una SDS solo se la sostanza che recuperano richiede una SDS. Impurezze in quanto tali non possono creare il bisogno di una SDS ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, dato che questo non può essere provocato dagli obblighi ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2. La figura 1 fornisce un albero decisionale³⁸ che può essere utilizzato per determinare se una SDS è necessaria.

2.4.3. Altre informazioni: numero di registrazione e scenario di esposizione

L'operatore di recupero che beneficia dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH spesso non avrà un numero di registrazione. Quando si immette sul mercato una sostanza recuperata, un operatore di recupero non deve indicare un numero di registrazione, dato che è esentato dalle disposizioni del titolo II del REACH. Tuttavia, in alcune condizioni specificate nell'articolo 32, paragrafo 1, del REACH può essere necessario, se disponibile, fornire un numero di registrazione gratuitamente:

- b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;*
- c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII;*
- d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.*

Secondo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento REACH, deve essere effettuata una valutazione della sicurezza chimica e deve essere completata una relazione della sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette alla registrazione per quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno e per dichiarante. Gli operatori di recupero che possono avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH sono esentati dalla registrazione e di conseguenza non devono effettuare una valutazione della sicurezza chimica o completare una relazione della sicurezza chimica della sostanza recuperata.

L'operatore di recupero che ha a disposizione le informazioni necessarie per la stessa sostanza e di conseguenza può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH anche se l'uso di una sostanza recuperata non è coperto dalla registrazione della stessa sostanza non deve:

- realizzare uno scenario di esposizione per l'uso della sostanza recuperata;

³⁸ Tratto dalla "Proposta di guida per la fornitura di informazioni nella catena di approvvigionamento e di schede di dati di sicurezza per sostanze recuperate e preparati" ("Draft guidance for the provision of Information in the Supply Chain and Safety Data Sheets for Recovered Substances and Preparations") redatta dalla Catena industriale di recupero dei rifiuti (Waste Recovery Industry Chain - WRIC).

- registrare la sostanza recuperata;
- notificare l'uso della sostanza recuperata.


Tuttavia, questi deve tenere in considerazione le informazioni esistenti e deve fornire misure di gestione dei rischi appropriate nella SDS, se necessario, o fornire informazioni sufficienti sull'uso sicuro della sostanza recuperata nel caso in cui non sia necessaria una SDS.

Di conseguenza, i destinatari di sostanze recuperate che non sono state registrate dall'operatore di recupero dato che è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH non riceveranno generalmente:

- un numero di registrazione;
- uno scenario di esposizione per gli usi a valle successivi nell'ambito della nuova catena del ciclo di vita dopo il recupero;

dal fabbricante della sostanza recuperata come parte della SDS³⁹.

³⁹ Questa sezione può dover essere modificata dopo che l'allegato II (formato e contenuto della scheda di dati di sicurezza) del regolamento REACH è stato rivisto e adottato attraverso la procedura di comitato.

Figura 1: Albero decisionale per confermare la necessità di una SDS per una sostanza recuperata ai sensi del REACH

Fonte: “Proposta di guida per la fornitura di informazioni nella catena di approvvigionamento e di schede di dati di sicurezza per sostanze recuperate e preparati” (“Draft guidance for the provision of Information in the Supply Chain and Safety Data Sheets for Recovered Substances and Preparations”) redatta dalla Catena industriale di recupero di rifiuti (Waste Recovery Industry Chain - WRIC).

Alcuni processi, come la raffinazione dei metalli, sono in grado di rimuovere o di distruggere alcuni costituenti. L'operatore di recupero non è obbligato ad allegare uno scenario di esposizione alla SDS.

Nota 1: per motivi commerciali un produttore può scegliere di produrre una SDS su richiesta di un cliente, anche se non è legalmente obbligato a farlo.

Nota 2: la SDS non deve essere fornita se una sostanza o una miscela pericolosa viene offerta o venduta al pubblico e dotata delle informazioni sufficienti (articolo 31, paragrafo 4), il che vuol dire che le SDS sono solo per utilizzatori professionisti.

2.5. Altri obblighi

Sostanze recuperate non sono generalmente esentate dagli obblighi di notifica per l'inventario di classificazione e di etichettatura del CLP. Per di più, esse non sono esentate dall'autorizzazione e dalle restrizioni ai sensi del regolamento REACH.

2.5.1. Inventario delle classificazioni e delle etichettature

A norma dell'articolo 39, lettera a) e dell'articolo 39, lettera b), del regolamento CLP, anche le sostanze recuperate che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose e che sono immesse sul mercato in quanto tali o contenute in una miscela (se presenti nei limiti di concentrazione di una miscela specificati sopra) devono essere notificate all'inventario C&L nelle condizioni definite nell'articolo 40 del regolamento CLP dall'operatore di recupero. Questo obbligo di notifica è applicabile anche nel caso in cui l'operatore di recupero usufruisce dell'esenzione derivante dalle prescrizioni di registrazione del REACH per sostanze recuperate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Quando si effettua la notifica all'ECHA in tali casi, l'operatore di recupero può reperire le informazioni di classificazione e di etichettatura fornite precedentemente dal dichiarante della sostanza originale dall'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'ECHA e adeguarsi a esse. Questo significa inoltre che l'operatore di recupero accetta una classificazione notificata e dunque accetta inoltre la responsabilità per il risultato⁴⁰. Tuttavia, le impurezze possono cambiare il profilo di pericolo di una sostanza e di conseguenza la sua classificazione, che deve essere tenuta presente dagli operatori di recupero quando effettuano notifiche all'inventario C&L. Per la notifica, l'identificazione della sostanza deve essere fornita solo nell'ambito delle sezioni da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento REACH⁴¹. Non sono richiesti dati relativi allo spettro. Ulteriori informazioni sul regolamento CLP sono fornite nella guida introduttiva al regolamento CLP e nella sezione CLP-FAQ⁴².

2.5.2. Restrizioni

L'operatore di recupero deve garantire che le sostanze recuperate siano conformi alle restrizioni definite nell'allegato XVII al REACH. Questi obblighi sono in ampia misura simili agli obblighi ai sensi della precedente direttiva 76/769/CEE in merito alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

2.5.3. Autorizzazione

L'operatore di recupero deve garantire che le sostanze recuperate siano conformi al requisito di autorizzazione del titolo VII. In aggiunta, possono essere applicati gli obblighi di comunicazione riguardanti sostanze contenute in articoli secondo l'articolo 33 del REACH e gli obblighi di notifica

⁴⁰ La notifica all'inventario C&L deve essere effettuata fino al 3.1.2011. Solo in alcuni casi le informazioni sono fornite precedentemente dal dichiarante.

⁴¹ Cfr. articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CLP.

⁴² Disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_introductory_en.pdf

menzionati nell'articolo 7, paragrafo 2, per sostanze incluse nell'“elenco delle sostanze candidate” e presenti in articoli.

2.6. Considerazioni concernenti particolari flussi di materiali recuperati

Esempi specifici di flussi di materiali recuperati sono descritti nell'appendice 1. I principi esposti nel precedente capitolo sono applicati agli esempi descritti in questa appendice. Per tutti i flussi di rifiuti devono essere effettuate quattro valutazioni di base:


- definire l'identità della sostanza o delle sostanze contenute nel materiale recuperato, comprendente la caratterizzazione e l'assegnazione di impurezze a una o più di queste sostanze:
 - la sostanza recuperata è una sostanza in quanto tale, o una sostanza contenuta in una miscela?
 - quale è l'identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate?
 - quali sono le impurezze tipiche? Quali sono le concentrazioni tipiche delle impurezze? A quale sostanza o a quali sostanze queste impurezze possono essere assegnate?
- controllare se sono applicabili altre esenzioni⁴³ (per esempio articolo 2, paragrafo 5, articolo 2, paragrafo 6, allegato IV o allegato V del regolamento REACH) o prescrizioni di registrazione limitate (per articoli):
 - l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), è pertinente e applicabile potenzialmente al materiale recuperato? Sono applicabili esenzioni diverse da quella menzionata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH? La sostanza è elencata per esempio nell'allegato IV o nell'allegato V del regolamento REACH?
 - il recupero della sostanza a partire da rifiuti porta direttamente a un articolo? Sono dunque applicabili solo prescrizioni di registrazione limitate?
- identificare se la stessa sostanza o le stesse sostanze sono già state registrate:
 - definire l'uguaglianza della sostanza recuperata con una sostanza che è stata o sarà registrata. Le informazioni pertinenti secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH sono disponibili per tali sostanze?
- controllare l'adeguatezza e la pertinenza delle informazioni sulla sicurezza disponibili per la stessa sostanza registrata per coprire le proprietà della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate. Compilare le informazioni di classificazione, etichettatura e altre informazioni di sicurezza pertinenti per la sostanza recuperata o le sostanze recuperate e gli usi previsti:
 - le informazioni sulla sicurezza disponibili sulla stessa sostanza registrata sono pertinenti e adeguate per coprire le proprietà della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate?
 - gli usi identificati per la sostanza recuperata o le sostanze recuperate corrispondono agli usi della stessa sostanza o delle stesse sostanze già registrate in modo tale che le informazioni sulla sicurezza disponibili siano pertinenti e appropriate? In caso negativo, sono necessarie ulteriori informazioni sulle proprietà della sostanza e sull'uso sicuro?

Interpretazioni dettagliate specifiche per il flusso di rifiuti di queste valutazioni non saranno fornite nella presente guida. Tuttavia, una valutazione generale qualora sia possibile usufruire

⁴³ Maggiori informazioni su altre esenzioni sono disponibili nella Guida alla registrazione e nella Guida all'allegato V.

dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH riguardante il materiale recuperato può essere basata sull'approccio citato in quanto precede. Un flusso di lavoro per controllare se un operatore di recupero può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH e i relativi obblighi che possono essere applicabili è stato fornito in figura 2. Gli esempi nell'appendice 1 sono stati manipolati secondo questo flusso di lavoro.

Figura 2: flusso di lavoro per controllare se un operatore di recupero può fare affidamento all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH e i relativi obblighi



APPENDICE 1: PARTICOLARI FLUSSI DI MATERIALI RECUPERATI

Gli esempi che seguono riguardano materiali che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e/o che hanno cessato di essere considerati rifiuti secondo la normativa nazionale. Materiali che soddisfano tali condizioni devono essere considerati sostanze recuperate nel contesto della Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate.

1.1. Carta recuperata

La carta recuperata è costituita principalmente da pasta di cellulosa. L'inventario EINECS identifica la pasta di cellulosa come segue: *“Sostanza fibrosa ottenuta dal trattamento di materiali lignocellulosici (legno o altre fonti di fibre vegetali) con una o più soluzioni acquose di composti chimici per la trasformazione in pasta (cottura) e/o per la sbianca. È composta da cellulosa, emicellulosa, lignina e altri componenti minori. Le quantità relative di questi componenti dipendono dall'entità dei processi di cottura e di sbianca.”* (numero EINECS 265-995-8).

La pasta di cellulosa è elencata nell'allegato IV e, di conseguenza, esentata da obblighi di registrazione, obblighi per utilizzatori a valle e obblighi di valutazione. La carta recuperata può contenere altri costituenti come pigmenti, inchiostri, colle, riempitivi e così via. Per quanto riguarda il processo di recupero e di riciclo, i costituenti che non hanno una funzione specifica nel materiale (pasta di cellulosa) possono di conseguenza essere considerati impurezze (cfr. sezione 2.2.4). Carta recuperata costituita esclusivamente da pasta di cellulosa con impurezze senza una funzione specifica nel materiale sarà di conseguenza esentata da obblighi di registrazione, obblighi per utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

1.2. Vetro recuperato

Secondo la letteratura scientifica, il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza in quanto tale. A scopi legislativi, può essere definito nel modo migliore attraverso i suoi materiali di partenza e il suo processo di produzione, in modo simile a molte altre sostanze UVCB. L'inventario EINECS presenta diverse voci per vetri come segue: *vetro, nonossido, sostanze chimiche (CE: 295-731-7), vetro, ossido, calcio magnesio potassio sodio fosfosilicato (CE: 305-415-3), vetro, ossido, calcio magnesio sodio fosfosilicato (CE: 305-416-9) e vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 266-046-0)*⁴⁴.

Alcuni tipi di vetro sono esentati attraverso l'inclusione all'interno dell'allegato V, voce 11. Vetro riciclato può contenere altri componenti come carta, colla, vernice o elementi estranei come plastica, gomma, sabbia, metalli, pietre, ceramica. Se la loro presenza nel materiale recuperato non è prevista, essi non hanno una specifica funzione nel materiale e sono al di sotto del 20%, dunque possono essere considerati impurezze (cfr. sezione 2.2.4). Vetro recuperato costituito esclusivamente da tipi di vetro conformi alle prescrizioni di esenzione dell'allegato V con impurezze di conseguenza sarà esentato da obblighi di registrazione, obblighi per utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

⁴⁴ Si prega di notare che la descrizione che segue l'intestazione nell'elenco EINECS di queste sostanze costituisce parte della voce della sostanza e nella maggior parte dei casi è estremamente decisiva per l'identificazione delle sostanze.

1.3. Metalli recuperati

Ai sensi del REACH metalli puri ottenuti a partire da minerali, concentrati di minerali o fonti secondarie, anche se contengono una certa quantità di impurezze, sono considerati sostanze. Le prescrizioni di registrazione per le sostanze dipenderanno da se la sostanza è stata registrata in precedenza e se sono disponibili informazioni pertinenti sulla sicurezza.

Le leghe sono considerate miscele speciali e le sostanze in tali miscele speciali sono soggette alla registrazione. Metalli recuperati costituiti da rottame di metallo in lega miscelati che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale saranno normalmente miscele speciali ma in alcuni casi possono anche essere una sostanza con impurezze (per esempio quando lo scopo del recupero è solo di recuperare un metallo principale e tutti gli altri costituenti possono essere considerati impurezze). Questo è inoltre il caso di metalli la cui concentrazione nella lega finale è variabile, o addirittura strettamente limitata, e la cui concentrazione è sconosciuta dal rifiuto o dal rottame che cessa di essere considerato rifiuto. In questi casi la loro concentrazione è inizialmente considerata un'impurezza. Tutti i componenti che sono stati intenzionalmente selezionati per il recupero (per esempio Cr o Ni) e che presentano una funzione principale nel materiale recuperato devono essere considerati sostanze separate. Costituenti che solo occasionalmente sono presenti in parti dei rifiuti da cui ha origine il metallo recuperato o che non presentano una particolare funzione nel materiale recuperato possono essere considerati impurezze (per esempio il molibdeno può essere presente in alcuni tipi di acciaio ma non in altri).

Dato che la maggior parte dei metalli sono prodotti sia a partire da risorse primarie sia secondarie, l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è pertinente per metalli, anche se altre esenzioni che possono essere applicate sono:

- intermedi non isolati che risultano dal recupero di metalli a partire da articoli complessi contenenti metalli multipli;
- esenzioni secondo l'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 2, paragrafo 6, come metalli e composti metallici utilizzati in prodotti medicinali per uso umano e veterinario nell'ambito del regolamento 726/2004 e della direttiva 2001/82/CE e della direttiva 2001/83/CE come definito nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) e dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a);
- allegato V.

Metalli recuperati possono entrare direttamente nella produzione di articoli in determinate condizioni, se soddisfano i criteri applicabili volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Nessuna prescrizione di registrazione ulteriore è applicabile allora a meno che la sostanza sia destinata al rilascio.

Alcuni metalli sono recuperati a partire da materiali semplici e piuttosto puri (Al, Cu, Pb, Zn per esempio derivanti da prodotti di costruzione, rottami che non vengono poi utilizzati) e talvolta metalli puri sono recuperati da materiali molto complessi (rottami elettronici contenenti per esempio Cu, metalli preziosi) a dare metalli puri. Altri metalli (Mo, Cr, Ni, per esempio presenti in prodotti di acciaio) non sono recuperati a dare metalli puri e utilizzati per la produzione di nuove leghe di metalli a motivo del loro contenuto di metallo bersaglio, dando come risultato miscele speciali. Alcuni composti metallici (per esempio triossido di antimonio, stabilizzanti a base di Pb e Cd in materie plastiche) sono direttamente recuperati da mescole madri costituite da materie plastiche. Conoscendo queste differenze, i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale possono essere differenti⁴⁵.

⁴⁵ Ulteriori discussioni sono presenti nella direttiva quadro in materia di rifiuti (cfr. sezione 1).

Le impurezze possono variare dato che i metalli che vengono recuperati e raffinati a partire da materiali di scarto per dare metalli puri che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dipendono da diversi fattori, come la tecnologia disponibile (raffinazione), le quantità presenti nel rottame che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale, il valore dei materiali a fronte dei costi di recupero. Anche se metalli recuperati possono essere direttamente incorporati in altre miscele speciali, la presenza di un determinato metallo può in un caso essere considerata un'impurezza e in un altro caso essere un costituente che dipende inoltre dalla potenziale applicazione finale.

I fabbricanti di metalli recuperati devono inoltre avere informazioni nella misura necessaria sull'identità e sulle quantità in cui costituenti minori pericolosi o impurezze sono presenti nel metallo recuperato o nella lega secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (sezione 2.2.4).

Molti strumenti sono disponibili per metalli allo scopo di analizzare in maniera relativamente facile la composizione del materiale secondo la buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice - GLP) allo scopo di controllare l'uguaglianza (per esempio standard ASTM o ISO).

Metalli recuperati possono essere utilizzati per gli stessi scopi di metalli primari dato che il processo di recupero ha luogo di solito senza deterioramento delle proprietà del materiale. Di conseguenza, si presuppone che gli usi siano gli stessi. In questo caso, le informazioni sulla sicurezza della sostanza registrata possono essere pertinenti e appropriate per l'uso della sostanza recuperata.

1.4. Aggregati recuperati

Gli aggregati recuperati⁴⁶ devono essere intesi nel presente documento come includenti aggregati che risultano dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato nella costruzione (per esempio calcestruzzo, pietre), nonché alcuni aggregati di origine minerale che risultano da un processo industriale che implica la modificazione termica o un altro tipo di modificazione (per esempio scorie non trattate⁴⁷, rifiuti derivanti dalla lavorazione di scorie⁴⁸, ceneri volatili).

Ci si è chiesti se tali aggregati recuperati possono essere considerati articoli oppure sono sostanze in quanto tali o contenute in una miscela.

Aggregati recuperati derivanti da costruzione sono costituiti da calcestruzzo, pietre naturali, muratura, ceramiche (per esempio tegole) e/o asfalto, da soli o in alcuni casi in miscela. Essi possono avere diverse applicazioni, come in lavori di ingegneria civile, in strade e come massicciata ferroviaria. La funzione principale di questa applicazione è di fornire stabilità e resistenza alla degradazione o alla frammentazione. Se per questa funzione la forma, la superficie o il disegno è più importante rispetto alla composizione chimica, gli aggregati recuperati sono considerati articoli. Per definizione, questo succede solo se la forma, la superficie o il disegno del materiale è stato deliberatamente determinato e assegnato durante la sua produzione (per esempio, per soddisfare alcuni standard di aggregati riconosciuti come EN 12620, 13043 o 13242). Se per tale funzione la forma, la superficie o il disegno non determina la

⁴⁶ Come spiegato nella sezione introduttiva del capitolo 3, ai fini del regolamento REACH, sostanze recuperate (in quanto tali, contenute in miscele o in articoli) devono essere solo intese come sostanze che, dopo aver fatto parte di materiali di scarto, hanno cessato di essere rifiuti secondo la direttiva quadro in materia di rifiuti. Gli aggregati che sono stati sottoposti a determinate fasi di recupero e che rimangono rifiuti non sono considerati sostanze, miscele o articoli ai sensi del REACH. Essi sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti ma non a obblighi per sostanze, miscele o articoli secondo il regolamento REACH.

⁴⁷ Numero di codice di rifiuto: 100202.

⁴⁸ Numero di codice di rifiuto: 100201.

funzione del materiale in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica, allora l'aggregato non sarà in linea con la definizione dell'articolo, e deve dunque essere considerato una sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela. Esempi di diversi aggregati recuperati sono forniti in quanto segue.

Aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione

Particelle di aggregati derivanti da rifiuti di costruzione e di demolizione sono prodotti con caratteristiche di forma e di superficie specifiche a seconda della loro applicazione, come per esempio in pavimentazioni di asfalto. La forma di tale particella è descritta utilizzando il rapporto della dimensione maggiore e della dimensione minore della particella. Standard EN 933-3 e 933-4, per esempio, descrivono metodi per determinare la forma di tali particelle. La superficie di tale particella è definita mediante la sua micro-rugosità e la sua macro-rugosità (vale a dire variazioni dell'altezza di una superficie su diverse scale), che sono misurate come descritto dagli standard EN 1097-8 e 933-5, rispettivamente. La forma e la superficie di una particella di aggregati derivante da rifiuti di costruzione e di demolizione determinano la sua funzione in misura maggiore rispetto alla composizione chimica della particella. Le proprietà chimiche essenziali sono limitate a un massimo di solubilità consentita, se l'aggregato è solubile questo non può soddisfare la sua funzione, e sono meno importanti rispetto alla forma e alla superficie. Queste particelle sono di conseguenza considerate articoli secondo la definizione di articolo ai sensi del REACH.

Scorie ferrose

La maggior parte delle scorie prodotte dall'industria del ferro e dell'acciaio in Europa saranno registrate come sostanze UVCB e sono utilizzate in applicazioni come la produzione di cementi e prodotti di calcestruzzo. Per queste applicazioni sono importanti le proprietà idrauliche della scoria. Di conseguenza, la composizione chimica della scoria è chiaramente più importante. Perciò, la scoria ferrosa deve essere considerata una sostanza. Per analogia, scorie derivanti da altri processi metallurgici devono anch'esse essere considerate sostanze.

Ceneri volatili

La cenere volatile è una miscela eterologa di costituenti costituiti da biossido di silicio (SiO_2), ossido di alluminio (Al_2O_3), ossido di ferro, ossido di calcio e carbonio amorfi e cristallini. Esse presentano vari usi come nella produzione di cemento, clinker di cemento e malta liquida, argini e materiali di riempimento strutturali, stabilizzazione di terreni morbidi, sottofondo stradale e come riempitivo minerale in calcestruzzo asfaltico. Per il suo uso, la composizione chimica è più importante rispetto alla forma, alla superficie o al disegno delle particelle. Di conseguenza, ceneri volatili sono considerate essere una sostanza UVCB.

Per aggregati recuperati che sono sostanze in quanto tali o contenute in una miscela sarà necessario determinare lo stato esatto del materiale ai sensi del REACH e verificare se le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), sono applicabili. Se la sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela non è esentata dalla registrazione, la preregistrazione tardiva - a condizione che tutte le condizioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, siano soddisfatte - o la riduzione del volume al di sotto di 1 tonnellata all'anno fino a quando la sostanza viene registrata (da un qualsiasi attore) sono alternative possibili per potenziali dichiaranti.

Nella determinazione dello stato esatto degli aggregati recuperati, devono essere inoltre tenute presenti le seguenti considerazioni:

- a) alcuni di questi materiali, come alcune scorie e residui di vari processi metallurgici o di fusione, saranno normalmente sostanze UVCB. Può presentarsi il caso in cui tuttavia tali sostanze sono sostanze a costituenti multipli (per esempio quando la sostanza è il risultato di una reazione chimica durante il recupero ed è costituita da un numero limitato di costituenti).
- b) alcuni aggregati recuperati possono essere costituiti da materiali che sono esentati da obblighi di registrazione, da obblighi di valutazione e da obblighi per utilizzatori a valle ai sensi di altre disposizioni del REACH, in particolare l'allegato V. Esempi comprendono minerali che non sono modificati chimicamente (per esempio pietre naturali) o sostanze

presenti in natura che non sono modificate chimicamente e che non soddisfano i criteri di classificazione come pericolose (per esempio legno).

- c) nel caso in cui gli aggregati recuperati siano costituiti da un costituente principale (se possibile con impurezze), essi saranno una sostanza a costituente singolo. Nel caso in cui essi siano costituiti da diversi costituenti, tali costituenti possono essere visti come sostanze separate (vale a dire che allora l'aggregato recuperato sarà una miscela) o come costituenti di una sostanza UVCB complessa. Come esposto a grandi linee nella sezione 2.2.3, spetta al fabbricante del materiale recuperato decidere se l'operazione di recupero dà come risultato una sostanza (a costituente singolo, a costituenti multipli o UVCB) in quanto tale o contenuta in una miscela.

Nella determinazione dello stato di registrazione degli aggregati recuperati, informazioni sull'origine possono essere importanti allo scopo di stabilire quali costituenti possono essere presenti nel materiale e se essi possono essere considerati impurezze o sostanze separate. Per identificare le sostanze, che in linea di principio sono soggette alla registrazione, sarà necessaria solo un'analisi del materiale di rifiuto in quanto in casi normali i costituenti possono essere presenti in quantità superiori al 20%⁴⁹ (oppure sono destinati a essere presenti nel materiale recuperato - tuttavia, in questo caso l'operatore di recupero deve conoscere la loro presenza).

I fabbricanti di aggregati recuperati devono inoltre avere informazioni sull'identità e sulle quantità in cui costituenti minori pericolosi o impurezze sono presenti nell'aggregato recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (capitolo 2.2.3).

1.5. Polimeri recuperati

L'operatore di recupero di polimeri deve inoltre identificare eventuali sostanze previste nel materiale recuperato (per esempio sostanze aggiunte per regolare o migliorare l'aspetto e/o le proprietà fisico-chimiche del materiale polimerico) presenti in origine nel materiale polimerico che è stato recuperato. Questo può verificarsi nel caso di recupero selettivo. Sostanze recuperate in modo intenzionale non possono essere trattate come impurezze, ma devono essere considerate una sostanza per la quale si deve controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Per questa ragione, si raccomanda di considerare il materiale recuperato come una sostanza contenuta in una miscela (per esempio nel caso di riciclaggio selettivo di PVC morbido, può essere necessario registrare gli ammorbidenti pertinenti, a meno che non siano stati registrati in precedenza).

Lo spettro di impurezze e le loro concentrazioni sono relativamente ampi. Le impurezze che hanno origine da sostanze presenti originariamente nel materiale polimerico da recuperare non devono essere registrate, dato che la loro presenza è coperta dalla registrazione della sostanza monomerica o delle sostanze monomeriche. Eventuali altre "impurezze" non intenzionali presenti nella sostanza polimerica recuperata (per esempio pigmenti che non hanno più la funzione prevista nel materiale recuperato o impurezze che vengono introdotte dopo la produzione del polimero) possono essere considerate impurezze, a meno che presenti in quantità superiori al 20%. In questo caso, il costituente deve essere considerato una sostanza all'interno di una miscela, anche se la sua presenza è non intenzionale.

Nella determinazione dello stato del materiale polimerico recuperato, informazioni sull'origine possono essere importanti per definire quali costituenti possono essere presenti nel materiale e

⁴⁹ In casi in cui tali costituenti sono regolarmente prossimi a tale limite, si raccomanda di utilizzare un approccio sicuro e di considerare il costituente come una sostanza separata. Se i costituenti superano il 20% solo in singoli lotti rari che non possono essere realisticamente previsti in condizioni normali, tali costituenti non devono essere considerati sostanze separate. Inoltre non è necessario esaminare ciascun singolo lotto di materiale di scarto per verificare la presenza di tali costituenti.

se essi devono essere considerati impurezze o sostanze separate. Le impurezze costituiscono parte delle sostanze e non devono essere registrate (cfr. sezione 2.2.4).

Tuttavia, produttori di polimeri recuperati devono avere informazioni sull'identità e le quantità in cui costituenti minori pericolosi o impurezze sono presenti nel polimero recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (cfr. sezione 2.2.4).

Un'analisi non è richiesta in alcuni casi in cui non ci si aspettano impurezze significative (per esempio se il recupero si verifica a partire un polimero utilizzato nella sua forma pura). Inoltre, in alcuni casi può essere possibile caratterizzare il prodotto polimerico recuperato in maniera sufficiente senza considerarne l'origine. Tuttavia, nel caso di polimeri, e con l'idea di aiutare gli operatori di recupero nell'identificazione dei materiali in vari articoli di materia plastica, numeri di codice di identificazione di materie plastiche 1-6 sono stati assegnati a sei tipi comuni di resine di plastica riciclabili, in cui il numero 7 indica qualsiasi altro tipo di materia plastica, riciclabile o meno. Sono disponibili [simboli standardizzati](#) che incorporano ciascuno di questi codici. Dato che esistono sei polimeri comunemente riciclati, sarebbe di aiuto fornire informazioni su quali monomeri sono stati utilizzati per la produzione del polimero. Esiste inoltre la possibilità di manipolare polimeri recuperati come UVCB, se la composizione è sconosciuta.

In una prima fase è possibile verificare se il processo di recupero dà come risultato direttamente un articolo (vale a dire se il primo materiale non di scarto nella catena di recupero è un articolo e non è né una sostanza in quanto tale né contenuta in una miscela). Non esistono prescrizioni di registrazione ai sensi del REACH per quanto riguarda la presenza di una sostanza polimerica in un articolo recuperato⁵⁰.

Dopo l'approccio fornito nella sezione 2.6, l'operatore di recupero deve poi valutare se sostanze contenute nei polimeri recuperati sono esentate ai sensi dell'allegato IV o dell'allegato V del regolamento REACH o se è possibile applicare eventuali altri criteri di esenzione ai sensi REACH.

Anche se le disposizioni di registrazione ai sensi del REACH non sono applicabili a polimeri, il fabbricante o un importatore di polimeri deve registrare i monomeri e altre sostanze utilizzati per fabbricare il polimero in determinate condizioni secondo l'articolo 6, paragrafo 3, del REACH. In modo simile, per polimeri recuperati, i monomeri e le altre sostanze devono essere registrati per essere in grado di usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Le impurezze contenute nel monomero devono essere identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il profilo di pericolo nonché la classificazione e l'etichettatura del monomero recuperato.

Nella maggior parte dei casi il polimero di scarto viene raccolto dal mercato comunitario, poi gli operatori di recupero di polimeri sono esentati dall'obbligo di registrare il monomero o i monomeri o qualsiasi altra sostanza o altre sostanze che soddisfano i criteri dell'articolo 6, paragrafo 3, del REACH nel polimero recuperato, a condizione che tale sostanza o tali sostanze da cui è derivato il polimero sia stata registrata o siano state registrate. Per di più, l'operatore di recupero deve avere le informazioni richieste dall'articolo 31 o dall'articolo 32 del REACH riguardanti il monomero quando il monomero è soggetto a prescrizioni di registrazione. A tale scopo, tutte le informazioni disponibili sui componenti del materiale recuperato devono essere tenute in considerazione.

⁵⁰ Si veda la Guida ai polimeri disponibile all'indirizzo http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.htm

1.6. Gomma recuperata

In generale, oltre a polimeri come SBR (gomma stirene butadiene) e gomma naturale, gomma recuperata può anche contenere sostanze che hanno ancora una funzione come riempitivi (nerofumo, silice e così via). Altri componenti o costituenti presenti nella gomma recuperata che non sono destinati a essere recuperati in qualità di pigmenti, additivi, oli, devono essere considerati impurezze se presenti in una concentrazione inferiore al 20% della frazione di costituente principale⁵¹.

I fabbricanti di gomma recuperata devono inoltre avere informazioni sull'identità e le quantità in cui costituenti minori pericolosi o impurezze sono presenti nel materiale recuperato nella misura necessaria secondo quanto descritto nella sezione sulle impurezze (sezione 2.2.4).

Gomma recuperata può derivare dal trattamento meccanico e/o chimico dell'articolo di gomma originale allo scopo di trasformarlo in un materiale destinato a essere utilizzato in un nuovo processo. Le sostanze destinate a essere recuperate sono principalmente polimeri come SBR e gomma naturale. Di conseguenza, informazioni su polimeri recuperati fornite nella sezione precedente sono inoltre applicabili alla gomma recuperata.

Rifiuti di gomma possono passare direttamente nella produzione di articoli quando vengono aggiunti a gomma primaria e fusi a dare un articolo. Nessuna prescrizione di registrazione ulteriore è applicabile a meno che la sostanza sia destinata al rilascio (cfr. sezione 2.2.3.1). Se la gomma nell'articolo soddisfa la definizione di polimero, allora non vi sono prescrizioni di registrazione di nessun tipo. A seguito dell'approccio fornito nella sezione 2.6, l'operatore di recupero deve poi valutare se è applicabile una qualsiasi altra esenzione ai sensi del REACH.

Per altre sostanze che sono state aggiunte alla gomma come riempitivi (nerofumo, silice e così via), la documentazione deve dimostrare che queste soddisfano le prescrizioni di esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

Un operatore di recupero deve assicurarsi del fatto che l'uso di una sostanza recuperata sia coperto dalla registrazione della sostanza originale, come è spesso il caso di gomma recuperata. In questo caso, le informazioni sulla sicurezza disponibili sulla sostanza uguale registrata possono essere pertinenti e adeguate per la gomma recuperata. La stessa cosa non può essere applicabile a impurezze (vale a dire pigmenti, additivi così via) dato che la valutazione della sicurezza chimica della sostanza originale può coprire solo applicazioni specifiche. Operatori di recupero devono generare informazioni sulla composizione del materiale recuperato, allo scopo di identificare pericoli potenziali e concludere se le informazioni sulla sicurezza ottenute per la sostanza registrata sono applicabili alla sostanza recuperata.

1.7. Oli base recuperati

Gli oli base recuperati⁵² sono tipicamente sostanze UVCB secondo la Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze ai sensi del REACH. Il settore dell'industria che si occupa di oli

⁵¹ Specificatamente, per gomma recuperata da pneumatici, è fornito dall'industria un elenco rappresentativo dettagliato di sostanze destinate a essere recuperate o che superano potenzialmente il 20% del valore di soglia di purezza, reperibile attraverso l'Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (European Tyre and Rubber Manufacturers Association) nelle "Linee guida per la gomma recuperata" (www.etrma.org) che comprende riferimenti a documenti disponibili al pubblico che possono aiutare nella stima di concentrazioni di sostanze recuperate e impurezze.

⁵² Il termine "oli base" comprende inoltre "oli lubrificanti". Quest'ultimo termine non deve essere confuso con il termine "lubrificanti". Il termine "oli lubrificanti" fa riferimento a miscele costituite da oli base e additivi. L'espressione "oli lubrificanti" è inoltre utilizzata per "oli base altamente raffinati" e "oli base lubrificanti" (cfr. fascicolo sui prodotti CONCAWE 97/108 per una lista di oli base).

base sta seguendo questa pratica. Queste sostanze sono di solito chiamate “oli base” identificati mediante numeri EINECS pertinenti se applicabile.

Oli base recuperati intenzionalmente devono essere considerati una sostanza per la quale si deve controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Oli base non possono beneficiare delle esenzioni elencate negli allegati IV o V del regolamento REACH. Questo tipo di recupero non porta di solito a un articolo. Nessuna esenzione diversa da quella trattata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è potenzialmente applicabile. Essi sono descritti dalle voci EINECS pertinenti se le loro proprietà, per quanto riguarda le sostanze UVCB, coincidono con l'identità della sostanza (cfr. sezione 2.2.3.2).

Il recupero di oli base richiede un processo di recupero relativamente sofisticato se si vuole recuperare le sostanze per lo stesso scopo. In tali condizioni, non vi sono costituenti che non hanno origine dall'olio base stesso a motivo del processo di recupero utilizzato. Se vi sono eventuali costituenti di questo tipo, essi sono presenti a un livello decisamente inferiore al 20%⁵³. Gli oli base recuperati risultanti sono molto simili agli oli base originali e l'uguaglianza della sostanza recuperata può essere stabilita ed essi possono fare affidamento all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che l'operatore di recupero abbia accesso alle informazioni necessarie.

Processi di recupero meno avanzati daranno come risultato sostanze recuperate che, anche se le impurità sono state rimosse, non rientrano nei criteri di qualità della sostanza originale. Questo è dovuto alla presenza di impurezze come idrocarburi poliaromatici. Può essere difficile stabilire l'uguaglianza degli oli base recuperati con le sostanze registrate se sono applicati processi di recupero meno sofisticati a motivo dei processi di evaporazione e di combustione che possono dare come risultato perdite sostanziali o aggiunta di nuove sostanze durante l'uso della sostanza originale. In linea di principio, è ancora possibile che tali sostanze recuperate possano ancora beneficiare dell'esenzione secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH a condizione che l'operatore di recupero possa stabilire l'uguaglianza e abbia accesso alle informazioni necessarie.

In breve, gli usi identificati di oli base recuperati non sono sempre uguali a quelli a cui si fa riferimento nelle registrazioni originali. A seconda del processo di recupero applicato, tali oli base recuperati possono ancora essere utilizzati per lo stesso scopo o, se perdono le proprie proprietà di oli lubrificanti, possono essere utilizzati in qualità di combustibili.

1.8. Solventi recuperati

I solventi recuperati o riciclati devono essere denominati esclusivamente come sostanze singole o UVCB secondo la Guida all'identificazione e alla denominazione di sostanze ai sensi del REACH. I settori industriali che si occupano della produzione primaria di questi solventi seguono tale pratica.

In questo contesto, con solventi recuperati si intendono materiali nelle classi comuni di idrocarburi, idrocarburi ossigenati e idrocarburi alogenati utilizzati in origine in applicazioni industriali. In questa classificazione, molti solventi sono singole sostanze chimiche, per esempio acetone o toluene, anche se vi è un certo numero di sostanze UVCB comprendenti una certa gamma di distillati del petrolio.

⁵³ Si noti che possono avere luogo la contaminazione di oli di base da parte di bifenili poli-clorurati (PCB) o altre gravi contaminazioni. In tal caso, anche se tali costituenti sono molto sotto il 20%, il recupero o il (ri)uso non sono consentiti (per esempio livello legale di PCB = 50 ppm).

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è sia pertinente sia applicabile alla maggior parte dei solventi recuperati secondo i numeri EINECS più comuni utilizzati per la preregistrazione di queste sostanze. Potenzialmente, nessuna esenzione diversa da quella trattata nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH è applicabile. I solventi non possono sempre beneficiare delle esenzioni elencate negli allegati IV o V del regolamento REACH. Questo tipo di recupero di solito non porta a un articolo.

L'uguaglianza della sostanza recuperata con la sostanza registrata è ben definita per un'ampia gamma di solventi. Normalmente non ci sono costituenti che non hanno origine dal solvente stesso a motivo dei processi di recupero utilizzati. Se vi sono eventuali costituenti di questo tipo essi sono a un livello molto inferiore al 20%. È tuttavia possibile recuperare sostanze miscelate insieme se le singole sostanze sono ben definite per scopi di uguaglianza e in questo caso il risultato è considerato essere una miscela.

Gli usi identificati per solventi sono normalmente uguali a quelli a cui si fa riferimento nelle registrazioni originali della sostanza ma ci possono essere restrizioni su alcuni riutilizzi, per esempio nell'industria farmaceutica.

APPENDICE 2: ELENCO DI ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Allegato XIII	Criteri per l'identificazione di sostanze PBT e vPvB.
Allegato XIV	Lista di sostanze soggette ad autorizzazione.
Allegato XVII	Restrizioni sulla produzione, sull'immissione sul mercato e sull'uso di determinate sostanze pericolose.
Articolo	Un oggetto al quale durante la produzione viene data una forma, una superficie o un disegno speciali che determinano la sua funzione in misura più elevata di quanto non lo faccia la sua composizione chimica.
“elenco di candidati”	Elenco di candidati di sostanze estremamente problematiche per l'autorizzazione (Candidate List of Substances of Very High Concern - SVHC).
Numero CAS	Numero di registrazione del Chemical Abstracts Service.
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione della sicurezza chimica
Utilizzatore a valle	Qualsiasi persona fisica o giuridica che vive all'interno della Comunità, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o all'interno di un preparato, nel corso delle sue attività industriali o professionali. Un distributore o un consumatore non è un utilizzatore a valle. Un ri-importatore esentato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), deve essere considerato un utilizzatore a valle.
Inventario CE/numero CE	I tre elenchi di sostanze europei del precedente quadro normativo delle sostanze chimiche UE, EINECS, ELINCS e l'elenco NLP, in combinazione sono chiamati inventario CE. L'inventario CE è la fonte del numero CE come identificatore di sostanze.
EEA	Spazio economico europeo (SEE). Consente agli Stati EEA-EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) di partecipare al mercato interno sulla base della loro applicazione dell'aquis pertinente del mercato interno. Tutta la nuova normativa comunitaria pertinente è incorporata in modo dinamico nell'accordo e dunque è applicabile in tutto lo Spazio economico europeo, assicurando l'omogeneità del mercato interno.
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
ELINCS	Lista europea delle sostanze chimiche notificate
Scenario di esposizione	L'insieme di condizioni che descrivono come la sostanza viene prodotta o utilizzata nel corso del suo ciclo di vita e come il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente. Gli scenari di esposizione possono includere un processo specifico o diversi processi o usi secondo quanto appropriato.
Importatore	Qualsiasi persona fisica o giuridica che vive all'interno della Comunità responsabile dell'importazione.
IUPAC	Unione internazionale di chimica pura e applicata
Fabbricante	Qualsiasi persona fisica o giuridica che vive all'interno della Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità.

Sostanza non soggetta a un regime transitorio	Una sostanza che richiede la registrazione che non usufruisce del regime transitorio previsto per sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del REACH.
PBT	Una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica come definita nell'allegato XIII.
Sostanza soggetta a un regime transitorio*	Una sostanza che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: (a) È elencata nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); (b) È stata fabbricata all'interno della Comunità, oppure in paesi che sono entrati nell'Unione europea l'1 maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH; (c) È stata immessa sul mercato comunitario, o in paesi che sono entrati nell'Unione europea l'1 maggio 2004, e tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1983 compresi è stata inoltre immessa sul mercato da parte del fabbricante o dell'importatore e considerata notificata a norma del primo punto dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE, come modificata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non soddisfa la definizione di polimero definita nella direttiva 67/548/CEE, come modificata dalla direttiva 92/32/CEE; a condizione che esista prova documentale in merito.
Preparato	Miscela o soluzione costituita da due o più sostanze.
PCB	Bifenili poli-clorurati
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Restrizione	Qualsiasi condizione o divieto di fabbricazione, uso o immissione sul mercato.
Sostanza	Un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo di fabbricazione, comprendenti eventuali additivi necessari per preservare la sua stabilità ed eventuali impurezze derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influenzare la stabilità della sostanza o il cambiamento della sua composizione.
SVHC	Sostanze estremamente problematiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57.
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile come definito nell'allegato XIII.

European Chemicals Agency

P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki

<http://echa.europa.eu>

